

Proposta di legge regionale per l'integrazione e la promozione della minoranza romani

Art. 1

Obiettivi generali

La Regione Calabria, ispirandosi ai principi di pluralismo contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, e segnatamente all'art. 6 («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»); ispirandosi altresì alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) e alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) del Consiglio d'Europa e alla risoluzione 2013/2007 del Parlamento europeo sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica (nota come «Rapport Alfonsi»); ispirandosi ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 («Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020»), nell'ambito delle proprie competenze riconosce la comunità romani come minoranza linguistica e mette in opera opportune azioni volte alla sua integrazione e promozione nel territorio regionale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge, per «minoranza romani» si intende l'insieme di varietà sociolinguistiche, sufficientemente omogenee, proprio delle comunità romani: rom, sinte, kalè, manousches, romanichels e relativi sottogruppi eventualmente presenti nel territorio della Regione. La minoranza romani è riconosciuta quale gruppo linguisticoculturale unitario.

La Regione Calabria riconosce il giorno 2 agosto, data della «soluzione finale» con lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz, *Giorno del Porrajmos*, al fine di ricordare questa tragedia e le leggi razziali che la resero possibile, e promuove iniziative pubbliche per non dimenticare.

La Regione Calabria riconosce il giorno 8 aprile Giornata internazionale della popolazione romani e promuove iniziative pubbliche per alimentarne la conoscenza.

Art. 3

Istituzione e funzioni di un Osservatorio territoriale partecipativo

Al fine di promuovere l'integrazione della minoranza romani, la Regione Calabria istituisce un «Osservatorio territoriale partecipativo» (di seguito denominato «OTP») sulle e delle comunità romanés con le seguenti funzioni:

- a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla natura e composizione della minoranza romani presente sul territorio regionale;
- b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitoraggio delle politiche attuate e in corso di attuazione intorno alla minoranza romani presente sul territorio regionale;
- c) fornire un supporto conoscitivo alla progettazione di azioni di promozione della minoranza romani presente sul territorio regionale, ai sensi della presente legge;
- d) realizzare, incoraggiare o supportare studi di tipo linguistico e culturale intorno alla comunità romani presente sul territorio regionale;
- e) realizzare, incoraggiare o supportare attività di formazione intorno alla comunità romani e per sviluppare la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale comunità;
- f) favorire la partecipazione attiva e qualificata delle comunità romani presenti nel territorio regionale alle attività politiche e amministrative delle istituzioni territoriali e locali, a quelle culturali e sociali di ogni tipo, per creare sinergia con la società civile;
- g) attuare azioni di proficuo scambio e confronto con analoghi Osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

Art. 4

Struttura e composizione dell'Osservatorio territoriale partecipativo

1. L'OTP è un organo di studi, ricerca e promozione formativa e sociale, avente natura tecnico/scientifica, di affiancamento e di consulenza e proposta agli organi politici della Regione. La nomina dei suoi componenti è effettuata dal dirigente competente per il settore sociale e culturale della Regione sulla base della valutazione oggettiva dei curricula, secondo parametri e criteri che stabiliscono a parità di punteggi:
 - a. la precedenza per qualità dei curricula;
 - b. la precedenza per la parità di genere;
 - e. la precedenza a favore dell'età più giovane.
2. L'OTP è composto da nove membri così distribuiti:
 - a. cinque membri del mondo accademico e della società civile di provata esperienza con le comunità romanès nell'ambito giuridico, sociologico, storico, pedagogico, linguistico, interculturale e della ricerca;
 - b. quattro membri delle comunità romani.

2/bis. L'OTP, nella sua prima adunanza, elegge un Presidente nel proprio seno.
3. L'OTP resta in carica per tre anni; l'assenza permanente per malattia, morte o dimissioni di uno dei componenti, comporta la riapertura del procedimento di nomina dei nuovi componenti che deve concludersi entro 60 giorni dall'accertamento dell'Assenza da parte del Presidente.
A far data dalla prima adunanza dell'OTP, il Presidente rimette al Garante, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività dell'OTP.

Art. 5

Garante regionale per i diritti delle comunità romanés

1. Il Consiglio regionale, a seguito di un bando, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono a parità di punteggi: la precedenza per la qualità dei curricula; la precedenza per la parità di genere; la precedenza a favore dell'età più giovane, nomina il Garante regionale per i diritti delle comunità romanés della Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 1. Il Garante resta in carica per n. 3 anni e può essere confermato per una sola volta.
 2. Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali, nonché di mediazione e di persuasione rispetto alle segnalazioni dell'OTP, anche in via informale. Riguardo i diritti/doveri violati o a rischio, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni e segnala ad esse il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti-doveri.
 3. Il Garante è scelto tra persone che assicurino indipendenza, terzietà e idoneità alla funzione, siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani e possiedano un'esperienza pluriennale in tale campo.
 4. Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, imprenditoriale o libero professionale, né ricoprire incarichi di responsabilità in partiti politici o in organizzazioni non profit.
 5. Il Garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, condanna penale definitiva.
 6. Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato
 7. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio Regionale della **Regione Calabria** una relazione annuale sull'attività svolta dall'OTP dell'anno precedente, indicando la

natura degli interventi, gli esiti degli stessi, e le proposte per migliorare il processo di interazione integrazione culturale delle comunità romanés, nonché dei diritti fondamentali. La relazione annuale è altresì trasmessa a tutti i consigli comunali dei comuni della regione.

Art. 6

Indennità e rimborsi

1. Ai componenti dell'OTP sono corrisposti i rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni per un massimo di quattro sedute annue.
2. Al Garante regionale, oltre i rimborsi di cui al precedente comma, spetta un'indennità di carica pari a euro 6.000,00 annui.

Articolo 7

Norme organizzative e funzionali

È istituito presso la struttura organizzativa della Regione l'ufficio regionale dell'OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romanés, presso il quale sono impiegati n. 03 dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il servizio dei suddetti dipendenti è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e svolgono la loro attività sotto la esclusiva autorità del Garante.

Articolo 8

Norma finanziaria

1 – Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 19.000,00 si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 della Regione Calabria, che viene ridotto del medesimo importo.

2 – La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 – 2018.

3- Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 19.000,00 annui, si provvede nei limiti delle risorse autonome disponibili sul Programma U. 12.04, mediante legge di approvazione del bilancio e la legge di stabilità finanziaria regionale di accompagnamento. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39 comma 10 del d. lgs n. 118/2011 con le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 32/2015.

J. Monau